Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 28 aprile 1925** — **Numero 98**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE (1924-25)

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per martedì 5 maggio 1925, alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (n. 154).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (n. 140).

3. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (n. 121).

II. *Discussione dei seguenti disegni di legge*:

1. Conversione in legge del R. decreto 8 agosto 1924, numero 1486, concernente la proroga della facoltà concessa al Ministro per la pubblica istruzione per la conservazione in servizio del personale non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi addetto agli uffici scolastici di Trento e Trieste (n. 65).

2. Conversione in legge del R. decreto 18 maggio 1924, n. 943, contenente disposizioni per l'istruzione elementare (n. 64).

3. Conversione in legge del R. decreto 4 agosto 1924, numero 1438, recante disposizioni, con le quali si modifica parzialmente il R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3043, per quanto riguarda la larghezza dei cerchioni dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche (n. 55).

4. Conversione in legge del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (n. 92).

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1553, che disciplina il concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a ditte italiane che allestiscono materiali bellici (n. 108).

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490, col quale è approvata la convenzione stipulata a Parigi il 23 novembre 1923 fra l'Italia ed altri Stati per la valutazione e la riparazione dei danni subiti in Turchia dai rispettivi cittadini, adibendo a tale scopo le somme divenute disponibili in base al Trattato di pace con la Turchia, firmato a Losanna il 24 luglio 1923 (n. 107).

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale (n. 103-A).

8. Conversione in legge del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1754, che detta norme per la pubblicità dei titoli rimborsabili in seguito a sorteggio (n. 82).

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149, con il quale vengono estese agli istituti religiosi all'estero le facilitazioni concesse dalla legge dell'emigrazione agli allievi missionari (n. 110).

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1142, col quale sono stati istituiti, presso il Ministero delle comunicazioni, due nuovi posti di Sottosegretario di Stato (n. 116).

11. Conversione in legge del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1437, recante norme per le espropriazioni definitive degli immobili occupati durante la guerra per la costruzione di strade militari da conservarsi per gli usi civici (n. 118).

12. Approvazione della Convenzione tra l'Italia ed altri Stati, per lo statuto definitivo del Danubio, firmata a Parigi il 23 luglio 1921, e del relativo protocollo addizionale, firmato pure a Parigi il 31 marzo 1922 (n. 113).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 730.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1925, n. 486.

Provvedimenti economici a favore dei vecchi pensionati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vedute le leggi 22 gennaio 1865, n. 2119, sulla pensione vitalizia ai Mille di Marsala e 4 dicembre 1879, n. 5168, serie II, sugli assegni di ricompensa nazionale, e successive modificazioni ed estensioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli aumenti concessi con gli articoli 1 a 3 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, sono elevati al centosettanta per cento sulle prime lire duemila per le pensioni o assegni diretti e sulle prime settecento lire per le pensioni o assegni di riversibilità e al cinquanta per cento sulla rimanente parte.

Art. 2.

Le pensioni ed assegni diretti e di riversibilità liquidati e da liquidarsi a carico dello Stato, del fondo per il culto, degli economati generali dei benefici vacanti e del commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili e degli ufficiali, sono aumentate del centoquaranta per cento sulle prime lire duemila per le pensioni ed assegni diretti, e sulle prime lire settecento, per le pensioni od assegni di riversibilità, e del quaranta per cento sulla rimanente parte, se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1919.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo successivamente, l'aumento, calcolato come nel precedente comma, è diminuito di un quarantesimo per ciascun bimestre successivo al 31 dicembre 1919, fino a ridursi a sedici quarantesimi se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel bimestre dal 1° novembre al 31 dicembre 1923.

Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo dopo il 31 dicembre 1923, salva l'applicazione dei primi due commi del successivo articolo 18.

Art. 3.

Agli ufficiali che, durante la guerra 1915-18, siano stati richiamati dalla riserva, dalla milizia territoriale, dal congedo provvisorio o dalla posizione ausiliaria, e che in tale qualità, abbiano prestato servizio presso l'esercito o la marina operante, oltre ai miglioramenti di cui ai precedenti articoli, è concesso un ulteriore aumento nella misura del quindici per cento della pensione.

Della stessa quota del quindici per cento è elevato l'assegno di riversibilità spettante alle famiglie degli ufficiali predetti.

Agli effetti del primo comma del presente articolo, è considerato servizio prestato presso l'esercito o la marina operante quello indicato nell'articolo 1 del Regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.

Art. 4.

Sulle pensioni ed assegni diretti e di riversibilità dei sottufficiali del Regio esercito e della marina, cessati dal servizio dal 1° gennaio 1920 al 30 giugno 1922, è concesso un aumento del cinquanta per cento sulle prime lire duemila della pensione o assegno diretto, e sulle prime lire settecento della pensione o assegno di riversibilità, e del quindici per cento sulla rimanente parte.

Se la cessazione dal servizio ha avuto luogo successivamente, l'aumento, calcolato come nel precedente comma, è diminuito di un decimo per ciascun mese successivo fino a ridursi ad un decimo se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nel marzo 1923.

Nessun aumento è dovuto se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo posteriormente al 31 marzo 1923.

Art. 5.

Il primo comma del precedente articolo 4 si applica anche per le pensioni od assegni diretti e di riversibilità dei personali seguenti, cessati dal servizio nei periodi rispettivamente indicati:

sottufficiali della Regia guardia di finanza, dal 1° novembre 1919 al 31 marzo 1922;

graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, dal 1° gennaio 1920 al 31 marzo 1922;

ufficiali e sottufficiali della Regia guardia per la pubblica sicurezza e agenti investigativi, anteriormente al 31 marzo 1922.

Non è dovuto aumento alcuno se la cessazione dal servizio dei personali, di cui al comma precedente, abbia avuto luogo posteriormente al 31 marzo 1922.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli 4 e 5 si applicano anche per le pensioni liquidate ai sottufficiali promossi ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva navale e alle relative pensioni ed assegni di riversibilità.

Art. 7.

Gli aumenti di pensione al personale della Real Casa, di cui al primo comma dell'articolo 5 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, sono elevati al centoquaranta per cento sulle prime lire duemila delle pensioni dirette e sulle prime lire settecento delle pensioni od assegni di riversibilità e al quaranta per cento sulla rimanente parte.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo posteriormente al 31 maggio 1919, l'aumento, calcolato come al comma precedente, è diminuito di un quarantesimo per ogni bimestre successivo.

Art. 8.

Gli aumenti sulle pensioni ed assegni diretti e di riversibilità dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, di cui all'articolo 6 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, sono elevati al centottantacinque per cento sulle prime lire duemila delle pensioni od assegni diretti e sulle prime lire settecento delle pensioni od assegni di riversibilità e al sessantacinque per cento sulla rimanente parte.

Art. 9.

Per le pensioni od assegni diretti e di riversibilità dei sottufficiali dei Reali carabinieri è concesso un aumento nella misura del centocinquantacinque per cento sulle prime lire duemila delle pensioni od assegni diretti e sulle prime lire settecento delle pensioni od assegni di riversibilità e del cinquantacinque per cento sulla rimanente parte, se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo dall'8 ottobre 1919 al 30 giugno 1922.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo dopo il 30 giugno 1922, l'aumento calcolato come nel comma precedente, è diminuito di un decimo per ciascun mese fino a ridursi ad un decimo se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel marzo 1923.

Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 31 marzo 1923.

Il presente articolo si applica anche alle pensioni dirette e di riversibilità degli ufficiali di milizia territoriale dei carabinieri reali, liquidate in base al grado di sottufficiale.

Art. 10.

Per i militari di truppa dei carabinieri Reali, di cui al primo comma dell'articolo 7 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, l'aumento è elevato al centocinquantacinque per cento sulle prime lire duemila, per le pensioni od assegni diretti, e sulle prime lire settecento per le pensioni od assegni di riversibilità e al cinquantacinque per cento sulla rimanente parte.

Per i militari di truppa dei carabinieri Reali, cessati dal servizio posteriormente all'ottobre 1919 si applicano sul detto aumento le diminuzioni previste al secondo comma del citato articolo 7, fermo il disposto del terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 11.

Le pensioni od assegni diretti e di riversibilità liquidati a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato per cessazioni dal servizio avvenute a partire dal 1° aprile 1919, quali risultano dopo la riforma di cui all'articolo 16 del Regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 e successive modificazioni, sono aumentate come segue:

a) Se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nell'aprile 1919 l'aumento è del centoquaranta per cento sulle prime lire duemila per le pensioni od assegni diretti e sulle prime lire settecento per le pensioni od assegni di riversibilità, e del quaranta per cento sopra la rimanente parte;

b) Se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nei mesi successivi all'aprile 1919 e fino a tutto febbraio 1920, l'aumento calcolato come alla precedente lettera *a*), è diminuito di un quarantesimo per ciascun mese, fino a ridursi a trenta quarantesimi se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nel febbraio 1920;

c) Se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nel marzo 1920, l'aumento è del settanta per cento sulle prime lire duemila per le pensioni o assegni diretti e sulle prime lire settecento per le pensioni o assegni di riversibilità, e del venti per cento sopra la rimanente parte;

d) Se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nei mesi successivi al marzo 1920 e fino a tutto febbraio 1921 e si tratti di pensioni dirette inferiori a lire 12,000 e delle corrispondenti di riversibilità, l'aumento, calcolato come alla precedente lettera *c*), è diminuito di un dodicesimo per ciascun mese, fino a ridursi a un dodicesimo se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nel febbraio 1921;

e) Se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nei mesi successivi al marzo 1920 e fino a tutto febbraio 1923 e si

tratti di pensioni dirette di lire 12,000 o superiori e delle corrispondenti di riversibilità, l'aumento, calcolato come alla precedente lettera *c*), è diminuito di un trentaseiesimo per ciascun mese, fino a ridursi a un trentaseiesimo se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nel febbraio 1923.

Nessun aumento è dovuto per le pensioni dell'importo indicato nella precedente lettera *d*) quando la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 28 febbraio 1921 e per quelle dell'importo di cui nella lettera *e*) quando la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 28 febbraio 1923.

Art. 12.

Sulle pensioni liquidate e da liquidarsi agli operai dell'officina delle carte-valori e a quelli delle saline, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1920, è accordato l'aumento del centosettanta per cento sulle prime lire duemila e del cinquanta per cento sulla rimanente parte.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo successivamente e fino al 30 giugno 1920, l'aumento predetto è accordato nella misura del centoquaranta per cento sulle prime lire duemila e del quaranta per cento sulla rimanente parte. L'aumento, in tal modo calcolato, è diminuito di un decimo per ogni semestre successivo fino a ridursi ad un decimo per gli operai cessati dal servizio nel secondo semestre dell'anno 1924.

Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 31 dicembre 1924.

Art 13.

Fino a quando abbia luogo la corresponsione di assegni mensili di caro viveri a favore dei pensionati, gli aumenti di cui al presente decreto non sono dovuti sulle prime trecento lire delle pensioni od assegni diretti e sulle prime cento lire delle pensioni od assegni di riversibilità.

Il disposto del precedente comma non si applica per le pensioni o assegni dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, nè per quelle degli ufficiali di cui al precedente articolo 3, da aumentarsi a norma del presente decreto.

Art. 14.

All'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, numero 2477, è aggiunto il seguente comma con effetto dalla entrata in vigore del decreto stesso:

« Sulle pensioni od altri assegni ripartiti fra lo Stato e i Comuni, liquidati ad ufficiali, sottufficiali o militi di truppa, del corpo della Regia guardia di finanza, comandati per il servizio del dazio consumo presso i comuni medesimi, l'aumento previsto dal presente decreto e gli assegni mensili di caro-viveri di cui al precedente secondo comma sono computati e dovuti come se l'intera pensione od assegno fosse a carico dello Stato ».

Art. 15.

Gli aumenti di cui al presente decreto sono calcolati sulla base delle pensioni e degli assegni diretti e di riversibilità, senza tener conto degli aumenti concessi col Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477.

Per determinare gli aumenti di cui al presente decreto e per stabilire, con gli aumenti stessi, le nuove pensioni e i nuovi assegni, si trascurano, sulla pensione e sull'assegno base, le frazioni di cinquanta lire.

Negli aumenti stabiliti dal presente decreto restano assorbiti quelli di cui al citato Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477.

Art. 16

Coloro che, per richiamo in servizio o per altro motivo, abbiano ottenuto più liquidazioni di pensione potranno optare per quella, fra le varie pensioni loro successivamente liquidate, che aumentata in relazione alla data della rispettiva cessazione dal servizio, risulti più favorevole.

gli ufficiali che siano stati collocati a riposo dal congedo provvisorio si considera come data di cessazione dal servizio quella del collocamento in quest'ultima posizione.

Per gli ufficiali, di cui nel precedente comma, che siano stati richiamati in servizio dal congedo provvisorio, si considera come data di cessazione quella dell'ultimo rinvio in congedo, purchè il richiamo abbia durato complessivamente almeno diciotto mesi.

Per l'aumento delle pensioni di riposo liquidate e da liquidarsi agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale, cui fu assegnata la pensione provvisoria ai sensi del Regio decreto 9 luglio 1923, n. 1561, e delle relative pensioni di riversibilità, si considera come data di cessazione dal servizio quella del 30 giugno 1923.

Art. 17.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano a cominciare dalla prima rata di pensione o assegni con scadenza successiva al 1° aprile 1925.

Gli aumenti di pensioni o di assegni stabiliti dal presente decreto sono liquidati, per le pensioni e gli assegni già deliberati alla data di pubblicazione del decreto stesso, dagli uffici incaricati di ordinare i pagamenti.

I maggiori aumenti dovuti ai sensi del precedente articolo 3 in confronto di quelli stabiliti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono liquidati, su domanda degli interessati, dalla Corte dei conti.

Art. 18.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, si tiene conto anche degli aumenti spettanti, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, sulle pensioni che risulterebbero dovute considerando la cessazione dal servizio come avvenuta al 31 dicembre 1923.

La precedente disposizione si estende anche al personale che abbia cessato dal servizio anteriormente al 1° aprile 1925.

Gli aumenti previsti dal presente decreto si applicano anche alle pensioni i cui titolari abbiano fruito del disposto dell'articolo 12 del citato Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, esteso con l'articolo 22 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 779.

Art. 19.

I ricorsi contro le liquidazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 17, o contro la mancata concessione degli aumenti di pensione da parte degli uffici indicati nel comma stesso, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1925, alla Corte dei conti, la quale provvede nei modi indicati all'articolo 4 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Art. 20.

Agli aumenti di pensione di cui ai precedenti articoli sono applicabili le norme del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477 e successive modificazioni ed estensioni, che non contrastino col presente decreto.

Art. 21.

All'articolo 21 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Avranno inoltre diritto a pensione quelli di detti ufficiali che, richiamati o trattenuti per la guerra, abbiano aggiunto complessivamente venti o più anni di servizio utile per effetto della loro permanenza alle armi, anche se questa siasi protratta oltre la data della cessazione dello stato di guerra. La pensione agli ufficiali suddetti sarà liquidata sulla base degli assegni dovuti al grado di sottufficiale che essi avrebbero potuto conseguire, in via di normale avanzamento, fino alla data del collocamento in congedo da ufficiale ».

Art. 22.

La corresponsione delle pensioni liquidate ai sensi del precedente articolo 21 per gli ufficiali che abbiano cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla data medesima.

Art. 23.

A cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° aprile 1925 le pensioni straordinarie ai Mille di Marsala, quelle corrispondenti di riversibilità e le pensioni di benemerenza concesse con leggi speciali sono aumentate del cinquanta per cento, e gli assegni di ricompensa nazionale sono raddoppiati.

L'aumento per le pensioni di benemerenza non può eccedere, in nessun caso, le lire tremila.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente articolo non si applica il disposto dall'articolo 1, comma secondo, della legge 4 giugno 1911, n. 486.

Art. 24.

Le disposizioni del Regio decreto 24 agosto 1924, n. 1371, riguardante provvedimenti a favore dei vecchi pensionati delle nuove Provincie, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1923.

Le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, secondo le norme del cessato regime austriaco, a favore del personale civile e militare delle nuove provincie, sono aumentate dell'ottantacinque per cento sulle prime lire duemila delle pensioni ed assegni diretti e sulle prime lire settecento delle pensioni ed assegni di riversibilità, e del venticinque per cento sulla rimanente parte.

Fino a quando vengano corrisposte le indennità temporanee mensili per caro-viveri l'aumento di cui al comma precedente non è dovuto sulle prime lire trecento delle pensioni ed assegni diretti e sulle prime lire cento delle pensioni e assegni di riversibilità.

L'aumento di cui ai due precedenti commi non può però superare la somma di annue lire tremila e non è dovuto per le pensioni del personale di grado superiore alla sesta classe di rango.

L'aumento di cui al presente articolo è esteso anche alle pensioni dovute al clero delle nuove provincie a carico dei fondi di religione e provvisoriamente, salvo regolazioni definitive, corrisposte dallo Stato.

Per gli aumenti stabiliti dal presente articolo si applica il disposto dal secondo comma del precedente articolo 15.

Art. 25.

E' abrogato con effetto dal 1° luglio 1925, il disposto dall'articolo 31 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Art. 26.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 27.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1925, in quanto non sia diversamente stabilito dalle speciali disposizioni in esso contenute.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 158. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 731.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1925, n. 456.

Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni contenute nei Regi decreti 11 marzo 1923, n. 563, e 30 dicembre 1923, n. 2975, concernenti assegni da concedersi ad italiani ed a stranieri per corsi di studi presso istituti di istruzione rispettivamente dell'estero e del Regno, ed esonero da tasse e sopratasse scolastiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 22 febbraio 1924, n. 211;
Veduto il Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 563;
Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2975;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 11 marzo 1923, n. 563, e quelle contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2975, si applicano, a decorrere dal 1° ottobre 1924, anche nei territori annessi al Regno d'Italia col R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211.

Art. 2.

La disposizione contenuta nell'art. 3 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 563, è applicabile, limitatamente all'anno scolastico 1924-25, ai cittadini di nazionalità non italiana dei territori annessi al Regno d'Italia col R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, e ai cittadini italiani residenti nella provincia del Carnaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 128. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 732.

REGIO DECRETO 26 marzo 1925, n. 463.

Istituzione di una Regia scuola commerciale, in Treviso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale;
Vista la domanda in data 17 luglio 1924, con la quale il Comune e la Camera di commercio ed industria di Treviso hanno richiesto l'istituzione in Treviso di una Regia scuola commerciale;
Viste le deliberazioni in data 4 luglio, 27 ottobre e 18 dicembre 1924, con le quali il comune di Treviso si obbliga di fornire la sede alla Scuola, di provvedere alle spese per la fornitura dell'illuminazione, del riscaldamento e dell'acqua per tutti i servizi della Scuola e di corrispondere alla Scuola un contributo annuo di L. 10,000;
Viste le deliberazioni in data 14 giugno, 30 ottobre 1924 e 21 febbraio 1925, con le quali la provincia di Treviso si obbliga di corrispondere alla Scuola un contributo annuo di L. 12,500;
Viste le deliberazioni in data 28 febbraio e 25 ottobre 1924, con le quali la Camera di commercio ed industria di Treviso si obbliga di corrispondere alla Scuola un contributo annuo di L. 17,500;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita in Treviso una Regia scuola commerciale che sarà governata con le disposizioni sancite dal R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749.

Art. 2.

Contribuiscono al mantenimento della Regia scuola commerciale di Treviso:
il Ministero dell'economia nazionale, con annue lire 44,000;
la provincia di Treviso, con annue L. 12,500;
il comune di Treviso, con annue L. 10,000;
la Camera di commercio e industria di Treviso, con annue L. 17,500.
Il comune di Treviso deve inoltre fornire alla Scuola la sede e provvedere alle spese per la fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento occorrenti per tutti i servizi della Scuola.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione della Regia scuola commerciale di Treviso si compone di un delegato del Ministero dell'economia nazionale e di uno per ciascuno della Provincia, del Comune e della Camera di commercio e industria di Treviso. Potranno anche avere un delegato quegli Enti che si obbligano a corrispondere un contributo annuo fisso che raggiunga almeno il decimo della somma totale dei contributi elencati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Ministro per l'economia nazionale provvederà con decreto Ministeriale alla formazione della pianta organica della Scuola entro i limiti delle somme stabilite per contributi ordinari.

Art. 5.

Per curare l'impianto e l'organizzazione della Scuola potrà essere nominato con decreto Ministeriale un Commissario governativo che cesserà dall'incarico con la regolare costituzione del Consiglio di amministrazione, composto in conformità dell'art. 3. Nel decreto di nomina saranno definite le attribuzioni del Commissario governativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 137. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 733.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1925, n. 471.

Revoca del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1020, relativo alla concessione della tramvia elettrica extra-urbana da Porto Maurizio ad Oneglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1020, con il quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 13 maggio stesso anno, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una tramvia a trazione elettrica da Porto Maurizio ad Oneglia;
Visto il Nostro decreto 21 ottobre 1923, n. 2360, relativo alla fusione nell'unico comune di Imperia dei comuni di Porto Maurizio, Oneglia ed altri;
Ritenuto che in seguito alla detta fusione la tramvia Porto Maurizio-Oneglia, concessa quale linea extraurbana, è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, tramvia urbana perchè scorrente interamente nella città di Imperia;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto del 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' revocato il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, numero 1020, con il quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 13 maggio stesso anno, per la concessione alla « Società anonima distribuzioni elettriche Zambellini » della costruzione e dell'esercizio della tramvia elettrica extraurbana da Porto Maurizio ad Oneglia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 146. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 734.

REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 472.

Revoca della concessione accordata per la costruzione e l'esercizio della tramvia elettrica Todi-stazione Todi Ponte Naia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 marzo 1916, n. 543, con il quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 18 marzo stesso anno, per la concessione alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, dell'impianto e dell'esercizio della linea tramviaria a trazione elettrica dalla città di Todi alla stazione di Todi Ponte Naia, della Ferrovia centrale umbra;
Ritenuto che a causa delle difficoltà di ordine economico conseguenti allo stato di guerra, la detta Società non ha potuto eseguire i lavori d'impianto della tramvia in parola entro i termini fissati nella richiamata convenzione;
Ritenuto che tale inadempienza non può imputarsi alla Società dipendendo l'inadempienza stessa da cause di forza maggiore;
Considerato che in base al nuovo piano finanziario redatto, tenuti presenti gli attuali prezzi della mano d'opera e dei materiali, per la costruzione della tramvia anzidetta, risulterebbe necessario la corresponsione da parte del Governo a favore della Società di una sovvenzione chilometrica annua di gran lunga superiore a quella massima consentita dalle vigenti disposizioni in materia;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' revocata la concessione accordata con il decreto Luogotenenziale 23 marzo 1916, n. 543, alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per la costruzione e l'esercizio della tramvia a trazione elettrica dalla città di Todi alla stazione di Todi Ponte Naia, della Ferrovia centrale umbra.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto allo svincolo della cauzione a suo tempo depositata dalla anzizetta Società, a garanzia della concessione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 147. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 735.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 465.

Modifica della denominazione della Direzione generale di artiglieria ed armamenti presso il Ministero della marina in « Direzione generale armi ed armamenti navali ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2052, che approva l'ordinamento dell'Amministrazione centrale della marina;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Direzione generale di artiglieria ed armamenti, presso il Ministero della marina, assume la denominazione di: « Direzione generale armi ed armamenti navali ».
Essa continuerà ad essere retta da un ufficiale ammiraglio.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° maggio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 140. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 736.

REGIO DECRETO 19 marzo 1925, n. 450.

Scioglimento del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro fra muratori, braccianti, terrazzieri ed affini della provincia di Pisa.

N. 450. R. decreto 19 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene sciolto il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro fra muratori, braccianti, terrazzieri ed affini, della provincia di Pisa e ne nomina il liquidatore.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1925.

Numero di pubblicazione 737.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1925, n. 460.

Erezione in Ente morale della Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del Regio esercito in servizio attivo permanente.

N. 460. R. decreto 26 febbraio 1925, col quale, su proposta del Ministro per la guerra, la Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del Regio esercito in servizio attivo permanente, costituita coll'offerta di L. 20,000 nominali, fatta da S. E. il tenente generale Ferrero di Cavallerleone gr. cr. nob. Luigi, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1925.

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1925.

Autorizzazione alla Società « La Fiumana », con sede in Genova, di esercitare nel Regno le assicurazioni e le riassicurazioni contro i danni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Fiumana » con sede in Genova, tendente ad ottenere l'autorizzazione dell'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni in tutti i rami, escluso quello sulla vita umana;

Ritenuto che la Società è legalmente costituita e che ha adempiuto agli obblighi dell'art. 33 del citato R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, depositando in buoni del Tesoro novennali la somma di L. 200,000;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Fiumana », con sede in Genova, è autorizzata all'esercizio nel Regno delle assicurazioni e riassicurazioni contro i danni, sotto l'osservanza delle norme stabilite dal R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Roma, addì 17 aprile 1925.

Il Ministro: Nava.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale nazionale denominata « Cinciano ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 1° marzo 1924, n. 26, la Ditta B. Baroncelli è autorizzata a continuare la libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Cinciano » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Poggibonsi (Siena) e di cui la Ditta è proprietaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro color verde, chiuse con tappo di sughero e della capacità di due litri, un litro e mezzo litro.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette in carta bianca, rettangolari, stampate a caratteri e fregi nei colori nero e rosso e delle dimensioni di mm. 272×124 per le bottiglie grandi e di mm. 218×110 per le piccole.

L'etichetta è divisa nel senso longitudinale in tre distinti rettangoli, delimitati ognuno da righe nere con fregi agli angoli. Nel rettangolo di sinistra è inserito in alto un mappamondo in rosso con la scritta a caratteri bianchi « Cinciano » al di sotto del quale sono riportate dall'alto in basso in francese, inglese e tedesco le caratteristiche principali dell'acqua e, in italiano, i risultati dell'analisi batteriologica. Nel rettangolo di destra sono riportati i risultai delle analisi chimica e fisico-chimica. Nel rettangolo centrale sono inserite dall'alto in basso le diciture: Acqua minerale naturale - Gasosa digestiva (a caratteri neri), Cinciano (a grandi caratteri rossi), i nomi dei proprietari (a caratteri rossi), i nomi degli esecutori delle analisi (a caratteri neri). Seguono a grandi caratteri rossi la dicitura: Batteriologicamente pura, e, a caratteri neri piccoli, l'indicazione che vetri e turaccioli sono sterilizzati e poi tre giudizi medici sulla qualità dell'acqua, la località, il Comune e la Provincia d'origine di essa, la sede della Ditta proprietaria e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione, il tutto conforme all'esemplare allegato.

Ordinanza di sanità marittima n. 5 del 1925.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste a Lisbona (Portogallo);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

La precedente ordinanza di sanità marittima n. 10 del 21 dicembre 1923, con la quale le provenienze da Lisbona venivano sottoposte alle misure profilattiche contro la peste, è revocata.

I signori Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 22 aprile 1925.

p. *Il Ministro*: A. Messea.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 19 corrente in Milano San Siro, provincia di Milano, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 91

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 27 aprile 1925

	Media		Media
Parigi	126 79	Belgio	123 41
Londra	118 029	Olanda	9 825
Svizzera	474 30	Pesos oro	21 22
Spagna	350 57	Pesos carta	9 34
Berlino (marco oro)	5 795	New-York	24 45
Vienna (Shilling)	3 41	Russia	123 50
Praga	72 50	Belgrado	39 05
Dollaro canadese	24 355	Budapest	0 0339
Romania	10 90	Oro	471 77

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 77
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	52 50
	5.00 % netto	97 72
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	79 90

Tommasi Camillo, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.